

STATUTO

ASSOCIAZIONE PUBBLICO-PRIVATA BOTTEGHE DEL



Art.1) È costituita un'Associazione pubblico-privata denominata BOTTEGHE DEL BORGO

Art.2) L'Associazione ha sede legale e amministrativa a San Cesario s/P (MO) in piazza Roma n. 2 presso la residenza municipale. L'Associazione potrà avere sedi operative diversamente dislocate qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento di sede non comporta modifica statutaria.

Art.3) L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4) L'Associazione non ha fini di lucro ed ha quale scopo esclusivo la valorizzazione del sistema economico locale, con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, ai pubblici esercizi e all'artigianato tradizionale, artistico e di servizio, nell'ambito dell'identità storico-culturale e sociale della comunità, mediante iniziative di promozione e valorizzazione del centro commerciale naturale di San Cesario s/P ed in generale delle aree urbane comunali.

Tra le azioni che l'Associazione può attivare, si evidenziano le seguenti:

- attività di animazione urbana;
- attività promozionali a ricaduta diretta sulle attività economiche associate;
- attività di comunicazione (informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni, ecc.) su media tradizionali e telematici;
- servizi di supporto e assistenza ai consumi e allo shopping;
- progetti di arredo urbano del "centro commerciale naturale";
- progetti di vetrinistica coordinata tra le attività di affaccio, associate.
- attivazione di strutture di servizio aperte al pubblico, quali punti di contatto e di assistenza agli acquisti e alla fruizione del centro urbano;
- accordi con enti di promozione turistica del territorio per l'offerta di pacchetti turistici integrati con l'offerta commerciale;
- concertazione con l'Amministrazione Comunale di progetti per l'evoluzione e l'adeguamento del sistema segnaletico urbano a valenza commerciale;
- accordi di collaborazione tra le piccole imprese commerciali ed il sistema bancario locale (sponsorizzazioni, iniziative promozionali congiunte);
- accordi con enti di formazione per l'organizzazione di attività formative e seminari in materia di marketing urbano;
- accordi con la proprietà immobiliare su progetti di riconversione funzionale di locali al piano terra inutilizzati.
- partecipazione a bandi di finanziamento pubblico rivolti alle imprese commerciali di vicinato.

- concertazione con l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di Categoria di Progetti di Valorizzazione Commerciale, nell'ambito del quadro legislativo nazionale e regionale in materia di pianificazione commerciale.

Per raggiungere detto scopo l'Associazione potrà inoltre:

- organizzare gruppi di lavoro su problemi di natura commerciale, culturale, sociale, urbanistica ed economica;
- predisporre centri di documentazione in materia di marketing urbano a favore dei soci;
- promuovere ricerche e progetti di sviluppo commerciale;
- organizzare manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi;
- concertare iniziative e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di iniziative e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- favorire la nascita di gruppi che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti, favorendo la loro adesione all'Associazione;

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti, compiere operazioni commerciali finalizzate agli scopi sociali.

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Art.5) Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari.

Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci, indipendentemente se si tratta di soci fondatori o di soci che hanno aderito all'Associazione successivamente alla sua costituzione. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati o partecipanti hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.6) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Art.7) Per essere ammesso a socio occorre presentare domanda al Consiglio direttivo e

versare la quota di iscrizione deliberata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo può respingere le domande di ammissione a socio, senza l'obbligo di darne la motivazione. Sull'ammissione a socio il Consiglio direttivo delibera a maggioranza.

Le decisioni del Consiglio direttivo devono essere ratificate dall'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Art.8) Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio direttivo decide sull'esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

Art.9) Il socio recedente o escluso non ha diritto ad alcun rimborso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo .

Art.10) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art.11) L'Assemblea è composta dalla generalità dei soci. Essa è convocata dal Consiglio direttivo anche su proposta di almeno un terzo dei soci in carica.

Nel caso in cui il consiglio sia dimissionario per la maggioranza dei suoi membri l'assemblea sarà convocata direttamente da almeno un terzo dei soci in carica.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione oppure spedito a tutti i soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci.

Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente quando siano presenti almeno cinque soci in carica.

Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto preventivo e consuntivo e su quant'altro di sua competenza.

È invece richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci aderenti per modificare lo statuto dell'Associazione e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art.12) Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per socio. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art.13) Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Art.14) L'Assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario della seduta; il verbale dell'Assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario.

Art.15) L'Associazione è retta da un Consiglio direttivo, nominato dall'Assemblea dei Soci, che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima e ha il compito di elaborare e gestire il programma annuale delle iniziative e delle attività associative e di indicare le relative quote annuali di partecipazione ai costi.

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici, secondo la determinazione dell'assemblea all'atto della nomina. Due membri del Consiglio direttivo sono nominati dall'Amministrazione Comunale di San Cesario s/P.

I responsabili locali delle Associazioni di Categoria del commercio, dell'artigianato e dei pubblici esercizi, sono invitati permanenti del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio direttivo che non potrà essere comunque inferiore a tre anni.

I membri del Consiglio direttivo possono perdere la loro qualifica, anche prima del termine previsto per il loro incarico, qualora si verificano le condizioni di esclusione del socio di cui all'art.8.

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri privati il Presidente che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente può conferire procure speciali ai soci e incarichi professionali a terzi per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Consiglio direttivo.

Su proposta del Consiglio direttivo il Presidente può conferire a un professionista esterno l'incarico di coordinatore responsabile della gestione, delegandolo all'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica per il medesimo periodo di durata del Consiglio direttivo.

Art.16) Dimissioni

Le dimissioni da consigliere e/o da Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, o il Presidente, i rimanenti provvederanno alla convocazione entro 60 giorni dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri o del Presidente sostituiti/o.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art.17) L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.18) Entro e non oltre tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio o del rendiconto. Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.



Art.19) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal Consiglio direttivo;
- da ogni bene che diverrà proprietà dell'Associazione;

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.

Art.20) Il Consiglio direttivo ha facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'Associazione.

Art.21) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'art.11 comma 7, del presente statuto.

Art. 22) La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti senza fini di lucro che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità.

Art.23) Il Consiglio direttivo delibera l'adozione di un logo associativo. Il logo potrà essere utilizzato dai soci come elemento grafico distintivo, al fine di valorizzare la propria attività o di pubblicizzare la propria adesione all'Associazione.

Art.24) Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia.